

Roma, 28 marzo 2025

## Adempimenti antiriciclaggio riferibili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna

In data 21 marzo 2025 è entrata in vigore la legge 11 marzo 2025, n. 28 ([G.U. Serie Generale n. 66 del 20-03-2025](#)<sup>1)</sup>, che ha tra l'altro modificato l'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. decreto antiriciclaggio) prevedendo che *“i gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati”* (<sup>2</sup>).

La Banca d'Italia e l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia comunicano pertanto che, a decorrere dal 21 marzo u.s., i sopra richiamati gestori esterni sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf da essi gestite e dei soggetti da queste finanziati.

Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio a carico delle società di investimento di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) e h), del medesimo decreto (<sup>3</sup>).

---

<sup>(1)</sup> Legge recante *“Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria”*.

<sup>(2)</sup> Articolo 3, comma 2-ter, del d.lgs. 231/2007, come modificato dalla legge n. 28/2025.

<sup>(3)</sup> Si tratta delle società di investimento a capitale variabile (Sicav) e a capitale fisso (Sicaf), come definite dall'art. 1, comma 1, lett. i) e i-bis) del TUF, ossia le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente il proprio patrimonio.